



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 29 del 20/01/2016

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM10
MODIFICA E SOSTITUISCE ORDINANZA 443 DEL 30 SETTEMBRE 2015 E ORDINANZA N. 585
DEL 22 DICEMBRE 2015**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Premesso che:

- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- nel corso del 2014 nel Comune di Forlì sono stati rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m³ per un numero di giornate pari a 19 giornate;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014 è stata adottata la proposta del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), che stabilisce le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'Agglomerato di Bologna, in determinate fasce orarie e periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM₁₀;
- l'Accordo 2012-2015 per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010", approvato con DGR n. 988/2012 e sottoscritto il 26 luglio 2012 tra Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti stabiliva le misure di limitazione della circolazione e le misure emergenziali prevedeva una validità fino al 26 luglio 2015;
- l'art. 32 "Disposizioni transitorie" delle NTA del PAIR2020, al comma 2 stabilisce che decorsi 9 mesi dalla data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nell'articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.155/2010, nel territorio dei Comuni che non hanno aderito all'Accordo di Programma di qualità dell'aria 2012-2015 e dalla scadenza di quest'ultimo anche ai Comuni sottoscrittori;

Tenuto conto della delibera di Giunta Regionale del 28/09/2015 n. 1392 avente ad oggetto **"Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di piano adottata con DGR n. 1180 del 21 luglio 2014. Disposizioni relative alle misure emergenziali e delle che tenendo conto delle** risultanze del tavolo Regione – Enti locali dove si sono discusse le modalità operative di applicazione delle nuove norme ha valutato di :

- prorogare di un anno, ovvero fino all'1 ottobre 2016, l'entrata in vigore delle misure

di limitazione della circolazione di cui all'art 14 delle NTA per i veicoli commerciali leggeri di categoria diesel Euro 3 (Categoria N1 - Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t così come classificati dal "Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);

- prevedere, esclusivamente fino al 1 ottobre 2016, la possibilità di ampliare in modo progressivo le aree oggetto di limitazione della circolazione di cui all'art. 14 delle NTA nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a fronte di motivate difficoltà operative, assicurando una copertura pari almeno al 30% del centro abitato e comunque non inferiore all'area già oggetto di limitazione dal lunedì al venerdì nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Qualità dell'Aria;
- stabilire la sospensione delle domeniche ecologiche dall'1 dicembre al 6 gennaio;
- condividere una lista di deroghe per specifiche categorie di veicoli, in modo da dare applicazione omogenea alla misura in tutti i Comuni interessati, mettendo a sistema l'esperienza maturata nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Qualità dell'Aria;

Vista la Comunicazione istruttoria della Giunta Comunale del 10/9/2015 in cui si approvava l'area dell'abitato di Forlì oggetto a limitazione della circolazione;

Vista la Comunicazione istruttoria della Giunta Comunale del 29/09/2015 in cui si approvava lo schema di ordinanza;

Vista la Comunicazione istruttoria della Giunta Comunale del 25/11/2015 in cui si approvavano le modifiche in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n. 1392/2015 e aggiunta della misure emergenziali;

Visti:

- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada", con il quale si dà circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali adottato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco.

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) Nell'area del centro abitato di Forlì come da planimetria allegato 1 del presente provvedimento dal 01/10/2015 fino al 31/03/2016, compresi , nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 nelle giornate di lunedì , martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto :

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)
- 2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive),

- 3) con accensione spontanea (diesel) categorie N1, omologati Euro 3 (conformi direttive 98/69 o successive),
- 4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Il provvedimento (punto A limitazioni da lunedì a venerdì) non si attua nelle giornate festive di martedì 08/12/2015, venerdì 25/12/2015, venerdì 01/01/2016, mercoledì 06/01/2016.

B) Nell'area del centro abitato di Forlì come da planimetria allegato 1 del presente provvedimento nei periodi dal 01/10/2015 al 31/03/2016 nella fascia orarie dalle 8.30 alle 18.30, nelle prime domeniche del mese e più precisamente nelle giornate del 07/02/2016, 06/03/2016 e nella quarta domenica del mese di gennaio e precisamente il 24/01/2016, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto ;

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)
- 2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive),
- 3) con accensione spontanea (diesel) categorie N1, omologati Euro 3 (conformi direttive 98/69 o successive),
- 4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

O R D I N A I N O L T R E

L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPA:

C) Se tali verifiche evidenziano che il martedì, individuato quale giorno di controllo, nei 7 giorni precedenti si è avuto lo sfioramento nell'ambito territoriale della Provincia di Forlì – Cesena, del valore limite giornaliero di 50 microgrammi /m3 di PM10 è prevista automaticamente nella domenica successiva del giorno di controllo , nell' area del centro abitato di Forlì come da planimetria allegato 1 del presente provvedimento dal 01/10/2015 fino al 31/03/2016, compresi , nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto :

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)
- 2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 5 e successive (conformi direttiva 2005/55/CE B2 o successive),
- 3) con accensione spontanea (diesel) categorie N1, omologati Euro 3 (conformi direttive 98/69 o successive),
- 4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

D) Qualora i superamenti di cui al punto C perdurino per ulteriori 7 giorni consecutivi nella Provincia di Forlì - Cesena o in un'altra Provincia, i provvedimenti di limitazione di cui al

punto C) saranno vigenti fino al rientro nel valore limite di qualità dell'aria per il PM10 nel giorno di verifica del martedì successivo e saranno inoltre attuate le seguenti misure:

1. ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a un massimo 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a un massimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cure, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
2. nell'unità immobiliari dotate di sistemi riscaldamento multi – combustibile. È vietato l'utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali è data notizia mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente.

Sono esclusi dalle limitazioni sulla circolazione della presente ordinanza i veicoli elencati nell'Allegato 2.

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C) (colore verde nella planimetria):

- Sistema tangenziale di Forlì (tangenziale est-asse di arroccamento)-(ramo rosso);
- V.le dell'Appennino da via Monda a P.ta Ravaldino;
- Viali di circonvallazione al centro storico (P.ta Ravaldino, Viale Salinatore, P.ta Shiovonia, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V. Veneto, P.ta Santa Chiara, P.ta San Pietro, P.le del Lavoro, Viale Matteotti, P.le Indipendenza, P.le della Vittoria, Viale Corridoni, Via delle Bande Nere, Via della Rocca, Via Trieste);
- Via Ravagnana dallo svincolo dell'asse di arroccamento a P.ta San Pietro;
- Via Vespucci da P.le del lavoro a P.le Foro Boario;
- Viale della Libertà;
- Via D'Azeglio;
- Viale Roma da svincolo tangenziale est fino a P.le della Vittoria;
- Via Decio Raggi da via Campo di Marte a Via delle Bande Nere;
- Via Placucci;
- Via Campo degli Svizzeri;
- Via Campo di Marte;
- Via Gramsci;
- Via Bertini da svincolo asse di arroccamento a via Gramsci;

Sono accessibili i seguenti parcheggi scambiatori così come indicati nella planimetria allegata:

- Parcheggio FS;
- Parcheggio Oriani;
- Parcheggio Manzoni;
- Parcheggio Stadio;
- Parcheggio Campo Svizzeri;
- Parcheggio Pertini;
- Parcheggio V. Corridoni
- Parcheggio Argine;
- Parcheggio Schiavonia;
- Parcheggio Viale V. Veneto

RICORDA INOLTRE

che, secondo quanto previsto dal Codice della strada è in vigore l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale;

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà con sanzione amministrativa ai sensi e con le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada all'art.7 comma 1 lettera b.

AVVISA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;

che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione

che la presente ordinanza venga resa esecutiva con l'apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili;

che la presente ordinanza modifica e sostituisce le Ordinanze n. 483 del 30 settembre

2015 e n. 585 del 22 dicembre 2015.

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione

Forlì,

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE**

Ing. Silvano Allegretti

Allegato 1

PLANIMETRIA DELL'AREA URBANA OGGETTO DELLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE PER CONDIZIONI EMERGENZIALI

Allegato 2

VEICOLI NON SOGGETTI AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA

Categorie di veicoli non soggetti a limitazione della circolazione:

- 1) autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- 2) elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- 3) funzionanti a metano o GPL,
- 4) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi lista di dettaglio);
- 5) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- 6) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- 7) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 13) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 14) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
- 15) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 16) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 17) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- 18) carri funebri e veicoli al seguito;
- 19) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- 20) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- 21) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree

delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

- 22) strade all'interno dei centri abitati che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori come indicati nel testo dell'ordinanza , ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali);
- 23) zone all'interno dei centri abitati non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL);
- 24) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3.5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
 - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f) telai con selle per il trasporto di coils;
 - g) betoniere;
 - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
 - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
- n) trattrici stradali;
 - o) autospazzatrici;
 - p) autospazzaneve;
 - q) autopompe;
 - r) autoinnaffiatrici;
 - s) autoveicoli attrezzi;
 - t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - u) autoveicoli gru;
 - v) autoveicoli per il soccorso stradale;
 - w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - x) autosgranatrici;
 - y) autotrebbiatrici;
 - z) autoambulanze;
 - aa) autofunebri;
 - bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - cc) autoveicoli per disinfezioni;

- dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - hh) autocappella;
 - ii) auto attrezzate per irrorare i campi;
 - jj) autosaldatrici;
 - kk) auto con installazioni telegrafiche;
 - ll) autoscavatrici;
 - mm) autoperforatrici;
 - nn) autosega;
 - oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 - pp) autopompe per calcestruzzo;
 - qq) autoveicoli per uso abitazione;
 - rr) autoveicoli per uso ufficio;
 - ss) autoveicoli per uso officina;
 - tt) autoveicoli per uso negozio;
 - uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.